

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Danno catastrofale autonomamente risarcibile

In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Tribunale Trento, sentenza del 19.9.2013

...omissis...

Le domande degli attori sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Va ritenuta certamente accertata la responsabilità civile per il sinistro di cui è causa, in capo alla convenuta T.I..

Gli esiti peritali dell'istruttoria (CTU dinamica dell'ing D.) hanno, infatti, permesso di accertare che la sig.ra T.I., alla guida

dell'autovettura sulla quale viaggiava il deceduto T.C., perdeva autonomamente il controllo dell'autovettura a causa della velocità di guida non adeguata alle condizioni del manto stradale che al momento del sinistro era ricoperto di neve a causa della nevicata che era peraltro in atto.

E' stato, inoltre, accertato e non contestato che la sig.ra T.I. si era messa alla guida dell'autovettura senza che la stessa montasse gli pneumatici invernali e senza applicare le catene da neve, pur essendo in atto una precipitazione nevosa.

Parimenti accertato risulta essere il nesso causale tra l'incidente e le lesioni riportate dal T.C. che poi lo hanno condotto al decesso: infatti, la relazione del medico legale acquisita in sede di CTU ha avuto modo di stabilire che la morte del T.C. è stata conseguenza dello shock emorragico conseguente alla frattura del femore sinistro avvenuta a seguito dell'urto.

...omissis...

Va, invece, disattesa l'eccezione formulata dai convenuti in ordine al concorso di colpa del danneggiato per aver il fu T.C. viaggiato senza indossare la cintura di sicurezza.

Rilevano, sul punto, ancora una volta le risultanze delle CTU acquisite in corso di istruttoria ed, in particolare, quelle della CTU medico legale laddove si afferma, con assoluta e motivata argomentazione, che "nessuna rilevanza quindi ha avuto rispetto al decesso, la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

Alle medesime conclusioni perviene, del resto, anche il CTU ing. Dinon laddove afferma che la lesione femorale (accertata causa del decesso) sarebbe avvenuta anche in caso di utilizzo delle cinture di sicurezza.

Entrambi i CTU hanno, confutato, con motivazioni, che appaiono al Giudice convincenti, le diverse conclusioni cui sono pervenuti i tecnici delle parti convenute.

Accertata la responsabilità in capo ai convenuti, occorre, ora, determinare, alla luce delle domande svolte dagli attori e delle relative eccezioni svolte dai convenuti, quale sia, nel caso di specie, il danno risarcibile.

Sotto il profilo del danno patrimoniale si ritiene raggiunta la prova unicamente in ordine all'esborso di cui alla fattura prodotta in atti della ditta Zeni Lino srl per l'importo complessivo di Euro5.658,00.

Tale fattura è infatti riferita, indubitabilmente, alle spese funerarie di T.C. ed allo stesso intestata e, pertanto, in assenza di prova in ordine a chi abbia in concreto pagato detta fattura, deve presumersi che il relativo onere ricada indubitabilmente soltanto sugli eredi legittimi a favore dei quali, dunque, dovrà essere rimborsata la relativa somma, da parte dei convenuti in solido tra di loro.

Nessuna prova, invece, risulta essere stata offerta dagli attori in ordine agli ulteriori pretesi esborsi, per i quali vi è una mera allegazione.

Quanto al danno non patrimoniale va ritenuto che non possa trovare accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori tutti in relazione al danno morale per lesione del rapporto parentale.

Alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, assume, nel caso di specie, dirimente rilevanza il fatto che il fu C.T., per stessa allegazione degli attori, era celibe e viveva da solo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte va nel senso di ritenere che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).

In particolare, la Suprema Corte ha specificato che il dato esterno e oggettivo della convivenza consente di bilanciare l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità, costituzionalmente imposta dall'art. 2 Cost., di dare rilievo all'esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione sociale e dinamica della personalità dell'individuo.

E' stato altresì affermato che: **"La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso -della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti"** (da ultimo, Cass. 13 maggio 2011, n. 10527).

Peraltro, anche l'esito dell'istruttoria testimoniale non ha consentito di raggiungere la prova per alcuno degli odierni attori di rapporti particolarmente significativi, al di là di un normale rapporto parentale pur caratterizzato indubbiamente da affetto e solidarietà.

Tutti i testi hanno riferito di rapporti collegati a mere abitudini di frequentazione fra parenti e, paradossalmente, è emerso che proprio l'attuale convenuta T.I. era la sorella che sostanzialmente ed abitualmente si "prende cura" del fratello poi defunto.

Al riguardo va, del resto, evidenziato che la Suprema Corte ha anche precisato che nel caso di morte di un prossimo congiunto, il danno da rottura del rapporto parentale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011).

Per quanto attiene invece la domanda degli attori T.I., T.E. - e per lei il figlio W.F., intervenuto, B.A. e B.A., diretta ad ottenere il risarcimento del danno cosiddetto "catastrofale" o "terminale" da riconoscersi jure hereditatis, va osservato quanto segue.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: **"in caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7126 del 21/03/2013).**

Condizione necessaria per poter riconoscere agli eredi tale ipotesi di danno è che il soggetto sia rimasto vigile tra l'evento dannoso ed il decesso per un periodo di tempo apprezzabile al fine di potersi rendere conto della gravità della propria condizione.

E' stato, infatti affermato che in caso **di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte.**

Pertanto, solo in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo

inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 6754 del 24/03/2011).

Nel caso di specie, le risultanze dei certificati medici acquisiti agli atti e fatti propri dalle relazioni dei nominati consulenti d'ufficio e, comunque, non contestate, provano che il fu T.C. giunse all'Ospedale, alle ore 12.40, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio e tale rimase quanto meno fino alle ore 21.30 in cui lo stesso è entrato in coma definito, poi, dai sanitari come "coma vigile" e durato per ben 9 giorni.

Certamente, dunque, il soggetto, nel quale era in atto la grave emorragia a causa della frattura del femore e della ferita lacero contusa alla fronte, ha potuto aver contezza, per un periodo di tempo che va considerato apprezzabile, della gravità delle proprie condizioni. In buona sostanza, nella fattispecie, il decorso di un periodo di 9 giorni, quale fattore temporale che assume valore decisivo poiché supera la soglia minima di sopravvivenza, rispetto al momento di insorgenza della lesione che ha causato il decesso è idoneo a consentire la configurazione di un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla complessiva qualità di vita del T.C. (che si ricorda essere giunto in ospedale vigile ed orientato nel tempo e nello spazio, pur con gravissime lesioni) e giustifica la pretesa del risarcimento del danno non patrimoniale subito, jure hereditatis.

Ciò premesso, va ritenuta fondata l'eccezione in ordine all'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dell'attrice T.E..

Va, infatti, rilevato che la sig.ra T.E., all'atto dell'incasso a mero titolo di acconto della somma di Euro40.000,00 che l'Assicurazione debitrice e convenuta ha versato, non ha specificato il titolo per cui tale acconto dovesse ritenersi accettato e, dunque, va ritenuto che lo stesso fosse stato accettato jure proprio quale acconto sul danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.

Peraltro, la rinuncia formalizzata in corso di causa altro senso giuridico non avrebbe potuto avere se non quello di voler rinunciare di fatto anche alla domanda proposta jure hereditatis.

Infine, non pare concludente il richiamo all'art. 525 c.c. in tema di revoca della rinuncia atteso che non è dato comprendere quale sia stato il fatto od il comportamento successivo alla rinuncia che possa essere considerato alla stregua di una successiva accettazione tacita dell'eredità.

Sotto altro profilo va rilevato che la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che: "Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinuncia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una

revoca tacita della rinuncia è inammissibile" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21014 del 12/10/2011).

Risulta, pertanto, che nulla è dovuto, ad alcun titolo, all'attrice T.E..

In assenza, peraltro, di specifica domanda da parte della convenuta Assicurazione, non è dato a questo Giudice pronunciarsi sulla restituzione dell'acconto di Euro40.000,00 indebitamente percepito dall'attrice T.E..

Non di meno, ritiene il Giudicante che l'intervento spiegato in corso di causa dall'attore W.F., figlio della T.E., possa essere, ritenuto efficace fatto integrante la volontà di accettare l'eredità in rappresentazione della madre rinunciante, in quanto specificamente contenente il richiamo al proprio diritto di poter subentrare nelle pretese ereditarie della madre ed in assenza di qualsivoglia eccezione o contestazione sul punto da parte degli altri eredi la cui quota si sarebbe accresciuta ipso iure al momento dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte della T.E.

La domanda risarcitoria, sotto il profilo del danno vantato jure hereditatis va, dunque, accolta solo nei confronti degli attori T.I., B.T., B.A. e B.A. (quali eredi per rappresentazione della T.I., sorella del defunto) e dell'intervenuto W.F. (quale erede per rappresentazione della madre T.E.).

Sotto il profilo del quantum debeatur va ritenuto che, l'ammontare del danno biologico debba essere commisurato soltanto al periodo di inabilità temporanea e, tuttavia, la sua liquidazione deve tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale nocumento è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cfr. Cass. 28.08.2007, n. 18163; Cass. 23.02.2004, n. 3549; Cass. 3.01.2002, n. 24; Cass. 10.02.1999, n. 1131).

Pertanto, il danno non patrimoniale (catastrofale o terminale) secondo la concezione unitaria dello stesso, va, nel caso di specie determinato sulla scorta della menomazione dell'integrità psicofisica patita dalla vittima nel periodo di tempo indicato, delle sofferenze patite dall'infortunato, poi deceduto, tra il momento delle lesioni e la morte e dello stato di vigile coscienza in cui versava, certamente nel primo giorno di ricovero ma anche durante lo stato di coma ritenuto "vigile" dai sanitari, che rende assolutamente presumibile che il paziente, poi deceduto abbia vissuto tale periodo di tempo con la consapevolezza dell'imminente morte.

In considerazione, dunque, della massima intensità che caratterizza tale sofferenza precedente la morte, il danno può essere determinato in complessivi Euro120.000,00, intendendosi tale somma comprensiva anche del danno da invalidità temporanea totale e di ogni altra voce dovuta a titolo di danno non patrimoniale.

Sulla somma liquidata - detratto, l'acconto già versato per l'attrice T.I. (non può essere computato, invece, l'ulteriore acconto di

Euro40.000,00 che, come sopra indicato risulta essere stato indebitamente versato alla T.E.) - previamente devalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e rivalutata progressivamente di anno in anno dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento morte al saldo effettivo.

Con riferimento alla regolamentazione delle spese di giudizio va osservato quanto segue.

In considerazione della parziale soccombenza, le spese di lite tra gli attori T.I., B.T., B.A. e B.A. e W.F. ed i convenuti in solido tra di loro vanno compensate in ragione del 50% e, conseguentemente i convenuti in solido tra di loro vanno condannati alla refusione della rimanente quota del 50% delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, a favore degli attori T.I., B.T., B.A. e B.A. e W.F..

In considerazione della particolarità e complessità delle questioni di diritto trattate, si ritiene giustificato compensare integralmente le spese tra gli attori P.A., P.E., T.E. ed i convenuti costituiti in causa.

Vanno, invece, poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro, le spese di entrambe le CTU disposte in corso di causa.

p.q.m.

il GOT presso il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza od eccezione

1) accerta e dichiara la responsabilità per colpa esclusiva in capo alla convenuta T.I. nella causazione del sinistro avvenuto in data 28.11.2008 a seguito del quale T.C., in qualità di trasportato, ha subito lesioni tali da condurlo successivamente al decesso;

2) per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti dal danneggiato T.C., quantificati in complessivi Euro120.000,00 in moneta attuale per danni non patrimoniali ed in Euro5.658,00, per danni patrimoniali, da liquidarsi, jure hereditatis:

a favore dell'attrice T.I., in Euro40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, cui andrà detratto per imputazione l'acconto già versato ante causam di Euro40.000,00, oltre ad Euro1886,00 a titolo di danno patrimoniale;

a favore di B.A., B.T., B.A., in Euro40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad Euro1886,00 a titolo di danno patrimoniale;

a favore di W.F., in Euro40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad Euro1886,00 a titolo di danno patrimoniale;

3) condanna i convenuti in solido tra di loro a corrispondere agli attori T.I., B.T., B.A. e B.A. e W.F., sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, previamente devalutate in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e poi rivalutata progressivamente di anno in anno, gli interessi legali dalla data dell'evento morte al saldo effettivo;

4) rigetta tutte le altre domande proposte dagli attori;

- 5) condanna i convenuti in solido tra di loro a rifondere le spese di lite a favore degli attori T.I., B.A., B.A. e B.T. e W.F., in ragione del 50%, che liquida per l'intero in complessivi Euro10.00,00 per compensi oltre 4% cpa e 21% Iva oltre ad Euro1135,20 per spese esenti IVA e compensa tra dette aptri il rimanente 50% delle spese liquidate;
- 6) compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le altre parti;
- 7) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra di loro le spese di CTU.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege

Così deciso in Trento, il 17 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2013.

La Nuova Procedura Civile